



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/05/2021 - 31/12/2021.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rubiera affida al «Gestore», l'impianto sportivo costituito da palestra di atletica e spogliatoi annessi siti nell'area sportiva ex Tetra Pak in via Della Chiusa a Rubiera.

ART. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo oggetto della gestione è costituito da una palestra, disposta su di un solo piano, divisa in:

- Area per le discipline sportive
- Pista a 4 corsie, segnata, di larghezza pari 1,22 m, di lunghezza di circa 30 m all'interno e circa 29 m all'aperto, coperta con un tunnel retrattile, per un totale di 56,65 m di pista segnata, oltre a 2 m per la zona di partenza
- Vasca di sabbia per salto in lungo a fine pista all'interno
- Area per eventuale sala muscolazione
- Area servizi con spogliatoi, servizi igienici, docce
- Area esterna di pertinenza, in parte pavimentata e in parte a verde pubblico

La palestra è classificata come impianto sportivo di esercizio, cioè un impianto di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinato all'agonismo, dedicato solo agli allenamenti.

ART. 3 - ARREDI E ATTREZZATURE

I locali vengono consegnati al gestore arredati e dotati di attrezzature sportive di proprietà del Comune, di cui è redatto un inventario firmato da entrambe le parti. Al Gestore verranno addebitati i costi dei beni eventualmente mancanti alla scadenza del presente contratto per cause a lui riconducibili, o deteriorati per cause diverse dal semplice uso, con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 16, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

In alternativa il gestore è tenuto a sostituire a proprie spese le attrezzature mancanti o danneggiate.

L'eventuale installazione di altre attrezzature sportive o strutture, all'interno della palestra o nella parte esterna, può avvenire solo su autorizzazione scritta dell'ente. Le attrezzature inoltre devono possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza ai sensi del Dlgs. n.81/2008, le necessarie certificazioni di marcatura CE e/o di conformità alla Direttiva 2001/95/CE e Direttive di prodotto specifiche per i macchinari ginnici UNI EN 957 "Attrezzatura fissa di allenamento".

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/05/2021 fino al 31/12/2021. Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per la gestione dell'impianto in oggetto, per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2021, è stato così definito:

- € 14.000,00 iva esclusa così suddivisi:
- € 14.000,00 (iva esclusa) a base d'asta sul quale il concorrente dovrà operare il ribasso
- € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato sulla base di rate trimestrali, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere il consuntivo economico relativo alla gestione complessiva dell'impianto in oggetto, contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

ART. 6 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

Con la firma del contratto di gestione dell'impianto sportivo il Gestore assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale di consegna e consistenza, con un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Gestore.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Gestore, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto del presente articolo, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto acquistate dal Gestore e autorizzate dagli Uffici preposti, rimangono di proprietà del Gestore.

ART. 7 - ACCESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO

L'apertura e la chiusura della palestra di atletica devono essere garantite nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 24,00 sulla base delle richieste presentate all'Ufficio Sport del Comune dalle diverse società sportive o gruppi organizzati e scuole;
- il sabato, la domenica e i festivi per allenamenti straordinari collegati alla disciplina di atletica leggera

Il Comune, in casi straordinari, può richiedere la presenza del custode anche in orari non ufficialmente prestabiliti o prevedere periodi di apertura diversi concordati con il Gestore, anche per l'organizzazione di eventuali manifestazioni a carattere sportivo, per centri estivi, per scuole, ecc..

La struttura rimarrà chiusa per la durata di un mese nel periodo estivo, da concordare con il Gestore.

ART. 8 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

A carico del gestore:

Il Gestore è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura affidata e precisamente:

- l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti;
- il controllo del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
- l'accensione e lo spegnimento dei fari interni ed esterni in fase serale;
- la pulizia giornaliera della palestra, degli spogliatoi annessi e dei servizi igienici con l'impiego di detergenti e disinfettanti ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;
- interventi di deragnatura;
- la pulizia dell'area esterna recintata di pertinenza della palestra;
- il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti e assistenza alle società, associazioni, gruppi nel montaggio e smontaggio delle attrezzature più complesse;
- la tenuta in consegna degli attrezzi, arredi e dei materiali di proprietà del Comune, permettendone l'uso solo per i fini propri per cui sono stati costruiti, vietandone l'asportazione dai locali stessi, se non con la prescritta autorizzazione del Comune;
- la custodia giornaliera non continuativa ma frequente dell'impianto che garantisca gli stessi da manomissioni, sottrazioni e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi. Il servizio di custodia dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento del gestore;
- la garanzia di fruibilità della struttura ai soggetti autorizzati dall'ente;

- l'informazione agli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi e dal presente Capitolato. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza.
- predisposizione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 specifici per gli ambienti di lavoro e per l'impianto sportivo;
- la segnalazione giornaliera al Servizio Sport di eventuali variazioni di uso degli spazi palestra da parte delle società sportive rispetto al calendario settimanale di utilizzo degli impianti al coperto;
- l'impegno a segnalare tempestivamente ogni eventuale svolgimento non corretto delle diverse attività o la necessità di intervenire sugli impianti e le attrezzature che non presentino più i requisiti di efficienza, comunicando qualsiasi circostanza all'Ufficio Sport del Comune.
- le manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari o attrezzature con operatore.

Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti piccoli interventi in riferimento a:

- riparazione e rifacimento di modeste parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di modeste superfici di pavimentazione;
- riparazione e sostituzione di rubinetterie;
- cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- verifica semestrale dell'illuminazione d'emergenza così come previsti dalla norma UNI CEI 11222 art. 4) e degli impianti elettrici, così come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 86 e s.m.i.;
- verifica semestrale degli estintori e dell'impianto di rilevazione incendi posti all'interno della struttura sportiva così come da normativa vigente;
- manutenzione di tutti i componenti del tunnel retrattile che copre la pista esterna, secondo il programma degli interventi manutentivi stilato dalla casa produttrice;
- svuotamento periodico fossa biologica;

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati preventivamente all'Ufficio Sport e dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale che visionerà i lavori in fase di attuazione.

Di tutte le verifiche periodiche eseguite si dovrà tener traccia in apposito registro che a semplice richiesta potrà essere visionato dai competenti uffici comunali;

Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia e manutenzione dovranno essere forniti dal Gestore stesso.

A carico del Comune di Rubiera:

- la definizione del calendario di utilizzo dell'impianto da parte di associazioni e società sportive che ne abbiano fatto richiesta;
- il controllo e la verifica sulla gestione e conduzione dell'impianto, secondo le competenze di ciascun servizio dell'ente;
- le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi e le manutenzioni straordinarie, ulteriori rispetto a quelle concordate e assunte in carico dal Gestore;
- la gestione della centrale termica inteso come affidamento al terzo responsabile della gestione, manutenzione e conduzione e relativi adempimenti.

ART. 9 – UTENZE

Le utenze riferite alla palestra e servizi annessi sono a carico del Comune. Rimane a carico del gestore il pagamento della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti urbani dell'impianto sportivo.

ART. 10 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc.) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Il Gestore è tenuto a rispettare e far rispettare le 'prescrizioni' contenute nel d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40 e nel d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con l. 14 luglio 2020, n. 74, e le conseguenti misure attuative tra cui i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l'ente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti tecnologici dati concessi con il presente contratto. A tal fine il "Gestore" presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di gestione. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice.

ART. 14 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 15 - INADEMPIENZE

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
- nel caso di cui all'art. 5, il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, determinerà oltre alla mancata liquidazione del fatturato corrispondente, l'applicazione di una penale di € 200,00.

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati alla associazione che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del “Gestore”.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente concessione – contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, informa il gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.